

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 361

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MONTECCHI, GIANNA SERRA, SANNA, SERAFINI**

Concessione dell'indennità di maternità alle donne  
non aventi diritto ad altri trattamenti allo stesso titolo

*Presentata il 23 aprile 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il dibattito parlamentare sul riconoscimento del valore sociale della maternità mosse i primi passi durante i lavori dell'Assemblea Costituente.

Le deputate Maria Federici, Angelina Merlin e, in particolare, Teresa Noce, proposero — pur con analisi e valutazioni tra loro diverse — una novità fondamentale: il riconoscimento che « la maternità è una funzione sociale che interessa tutta la collettività, non solo la madre o la famiglia, e lo Stato deve predisporre una tutela e una protezione efficace » (intervento dell'onorevole Teresa Noce alla seduta della III Sottocommissione, 13 settembre 1946).

La Costituzione ha garantito la protezione della maternità e la prima legge per la « tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri » risale al 26 agosto del

1950, rivista nel 1970 con l'approvazione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, che tutela la maternità di tutte le lavoratrici dipendenti.

Nel dicembre del 1987 è stata approvata all'unanimità la legge che riconosce alle lavoratrici autonome i diritti previsti per le lavoratrici dipendenti.

Tuttavia la maternità rappresenta un valore generale, è un diritto di cittadinanza sociale che lo Stato deve riconoscere a prescindere dalla collocazione professionale delle donne.

Oggi l'atteggiamento culturale e sociale delle donne e delle coppie rispetto alla scelta della procreazione rappresenta sempre più una assunzione di piena responsabilità, di consapevolezza del valore e della ricchezza umana e sociale data da un figlio desiderato. Questi atteggiamenti si

scontrano con gli aspetti sociali e produttivi che, tendenzialmente, considerano la maternità un vincolo alla piena realizzazione extra-domestica della donna o un fatto ancora esclusivamente privato. A questo proposito va ricordato che le politiche pubbliche rivolte alla primissima infanzia si sono realizzate solo in alcune aree del centro-nord Italia.

Pertanto non è più rinviabile l'esigenza di affermare nella legislazione italiana una nuova scala di valori che riguardano il rapporto tra il tempo del lavoro produttivo e il tempo della riproduzione sociale, il livello, la diffusione dei servizi e la loro organizzazione, la politica dei trasferimenti monetari, al fine di costruire per la maternità una vera cittadinanza sociale: un reale sostegno alle libere scelte procreative si concretizza attraverso la capacità dello Stato di fornire a tutte le cittadine adeguati supporti sanitari, sociali ed economici.

È prioritario che sul piano legislativo si colmino le disparità esistenti tra le lavoratrici e le donne in condizione non professionale: casalinghe, studentesse, disoccupate.

Passando quindi all'illustrazione degli articoli, osserviamo quanto segue.

Articolo 1. Stabilito che le norme relative all'indennità di maternità decorrono dal 1° gennaio 1993, l'articolo precisa i criteri atti ad individuare le donne titolari del diritto all'indennità stessa. In proposito, rapportando il diritto alla percezione dell'assegno ad una realistica valutazione degli oneri a carico dello Stato, si stabilisce che per accedere all'indennità è neces-

sario rientrare in una determinata fascia di reddito individuale.

Articolo 2. Fissa l'entità giornaliera dell'assegno e stabilisce ratei di corresponsione e trattamento fiscale.

Articolo 3. Con l'articolo 3 vengono indicati l'ente erogatore (INPS), le modalità per la presentazione della domanda e la documentazione necessaria. Il comma 3 contiene una significativa innovazione, prevedendo che per il periodo corrispondente alla erogazione effettiva siano accreditati versamenti contributivi figurativi che sono ricongiungibili senza oneri con qualsiasi trattamento pensionistico: ciò significa che il periodo di maternità delle casalinghe può essere utilizzato ai fini pensionistici, ciò che oggi accade solo per le donne che lavorano.

Articolo 4. Afferma il principio che l'indennità può essere corrisposta anche in caso di interruzione di gravidanza, regolando il periodo di erogazione e le modalità per l'ottenimento.

Articolo 5. Prevede la corresponsione dell'indennità in caso di adozione o affidamento preventivo e indica le modalità per la presentazione della relativa domanda.

Articolo 6. Elenca le incompatibilità fra l'indennità ed altri trattamenti economici per malattia, per disoccupazione, integrazione salariale, eccetera

Articolo 7. Con l'articolo 7 si provvede alla copertura finanziaria, valutando l'onere relativo al triennio 1993-1995 ed indicando i mezzi volti ad ottenere le maggiori entrate necessarie.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Indennità di maternità).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, alle donne aventi cittadinanza italiana che non beneficiano delle indennità di maternità rispettivamente previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 546, e dalla legge 11 dicembre 1990, n. 379, e che abbiano un reddito, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, pari o inferiore a quello stabilito per l'ottenimento della pensione sociale dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, è corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data prevista del parto e i tre mesi successivi alla data effettiva del parto.

## ART. 2.

*(Misura della indennità ed esclusione dalla base imponibile).*

1. L'importo giornaliero dell'indennità di cui all'articolo 1 è pari al venti per cento della retribuzione minima giornaliera prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, per la qualifica di impiegato nel settore del commercio, corrispondente al quinto livello previsto dal contratto nazionale; la misura di tale retribuzione è quella risultante dalla tabella A allegata al citato decreto legge n. 402 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 537 del 1981, e dai decreti ministeriali di revisione triennale di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto medesimo.

2. L'indennità è corrisposta in cinque ratei mensili.

3. Al comma 3 dell'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *d-bis*) l'indennità di maternità concessa alle donne non aventi diritto ad altri trattamenti allo stesso titolo ».

#### ART. 3.

*(Modalità di erogazione).*

1. L'indennità prevista all'articolo 1 è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) su domanda dell'interessata, da presentarsi a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto.

2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata dal certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto nonché da una dichiarazione dell'interessata, redatta ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che la stessa non ha diritto ad alcuno dei trattamenti di cui all'articolo 6.

3. L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi.

4. Per il periodo corrispondente alla effettiva erogazione dell'indennità di maternità sono accreditati versamenti contributivi figurativi giornalieri ricongiungibili senza oneri con qualunque trattamento pensionistico.

#### ART. 4.

*(Interruzione della maternità).*

1. L'indennità prevista all'articolo 1 spetta nella misura prevista dall'articolo 2, e per un periodo pari a trenta giorni, anche nel caso di interruzione della gravidanza, per motivi spontanei o terapeutici, non prima del terzo mese di gravidanza.

2. La relativa domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato me-

dico rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio comprovante la data della interruzione della maternità, nonché da dichiarazione dell'interessata redatta ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che la stessa non ha diritto ad alcuno dei trattamenti di cui all'articolo 6.

#### ART. 5.

*(Indennità di maternità in caso di adozione o di affidamento preadottivo).*

1. In caso di adozione o affidamento preadottivo l'indennità di maternità è dovuta per i tre mesi successivi alla data dell'ingresso del bambino nella famiglia, a condizione che alla stessa data il bambino non abbia superato i sei anni di età. In caso di adozione contemporanea di più di un bambino di età non superiore ai sei anni l'indennità è aumentata del cinquanta per cento per ciascun bambino.

2. Alla domanda, da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di ingresso del bambino nella famiglia, è allegata copia del provvedimento di adozione o di affidamento e copia del certificato di affidamento o del verbale rilasciato dall'autorità competente, attestante la data dell'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria.

#### ART. 6.

*(Incompatibilità con altri trattamenti).*

1. Le indennità previste dalla presente legge sono incompatibili con i trattamenti economici per malattia, con il trattamento di disoccupazione sia ordinario che speciale, con il trattamento di integrazione salariale sia ordinario che straordinario, con le indennità di maternità di cui alle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, 29 dicembre 1987, n. 546, e 11 dicembre 1990, n. 379.

## ART. 7.

*(Copertura finanziaria).*

1. I trattamenti previsti dalla presente legge sono posti a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, istituita dall'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Al corrispondente onere, valutato in lire 450 miliardi annui per ciascuno degli anni del triennio 1993-1995, si provvede mediante trasferimento alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 2 del presente articolo.

2. A partire dal 1° gennaio 1993 le aliquote di base per l'applicazione dell'imposta di consumo sui tabacchi sono determinate mediante la moltiplicazione di ciascuna aliquota indicata dall'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, come modificate dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, per il coefficiente 1,1.